COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.12.2025
COM(2025) 752 final

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

**volta a soppesare e valutare l'impatto operativo dell'attuazione dei compiti di cui al regolamento (UE) 2022/991, con particolare riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera t), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 6 bis), e agli articoli 18 bis, 26, 26 bis e 26 ter, per quanto riguarda gli obiettivi di Europol, e l'impatto di tali compiti sui diritti e sulle libertà fondamentali previsti dalla Carta, a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/794**

{SWD(2025) 404 final}

## 1. Portata della valutazione

Da quando è entrata in funzione nel 1999, l'**Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)** ha svolto **un ruolo centrale nella lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo**, diventando un elemento fondamentale della cooperazione nell'attività di contrasto in Europa. Negli ultimi 30 anni il panorama della sicurezza ha subito cambiamenti drastici, con un corrispondente cambiamento nel DNA della criminalità organizzata e delle forme gravi di criminalità[1]. Per poter affrontare efficacemente le minacce emergenti, gli Stati membri hanno nuove esigenze operative, e anche le loro **aspettative in merito al sostegno di Europol si sono evolute**. Il mandato di Europol è stato pertanto sostituito o modificato più volte per mantenere e rafforzare la pertinenza dell'Agenzia.

Il mandato di Europol, stabilito dal regolamento (UE) 2016/794[2] ("regolamento Europol"), è stato modificato da ultimo nel 2022 dal regolamento (UE) 2022/991[3] per far fronte alle nuove minacce alla sicurezza. Il regolamento Europol non era più adatto alla nuova realtà, in cui i criminali sfruttano i vantaggi della **trasformazione digitale**, delle **nuove tecnologie**, della **globalizzazione** e della **mobilità**[4].

Gli **obiettivi specifici** del regolamento (UE) 2022/991[5] erano i seguenti:

- consentire una cooperazione efficace tra le **parti private** e le autorità di contrasto per combattere l'uso improprio dei servizi transfrontalieri da parte dei criminali;
- consentire alle autorità di contrasto di analizzare **serie di dati ampie e complesse** per individuare collegamenti transfrontalieri, nel pieno rispetto dei **diritti fondamentali**;
- consentire agli Stati membri di utilizzare le **nuove tecnologie** per le attività di contrasto.

Inoltre il regolamento (UE) 2022/991 ha modificato le norme in materia di protezione dei dati applicabili a Europol al fine di mantenere un **livello elevato di protezione dei dati**, trovando un equilibrio tra i nuovi poteri dell'Agenzia in materia di trattamento dei dati personali, da un lato, e la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, dall'altro. Al fine di **agevolare il flusso di informazioni**, il regolamento ha allineato in larga misura le norme in materia di protezione dei dati applicabili a Europol a quelle applicabili agli altri organi e organismi dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) di cui al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 ("regolamento sulla protezione dei dati nell'ambito delle istituzioni UE" o "EUDPR") e a quelle applicabili alle autorità di contrasto degli Stati membri ("autorità competenti") ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680 ("direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie" o "LED")[6].

---

1 Europol, "European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment – The changing DNA of serious and organised crime", 2025, disponibile online all'indirizzo https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf ("SOCTA dell'UE 2025"). Cfr. anche "Customs threat assessment (CTA), 2025", disponibile online all'indirizzo https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2025-07/03/Livret-CTA-UE-public_0.pdf.

2 GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj.

3 GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/991/oj.

4 SWD(2020) 543 final del 9 dicembre 2020, pag. 37, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1a4d9f40-3b02-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.

5 *Ibidem.*

6 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj.

La presente relazione è stata adottata in conformità dell'obbligo della Commissione, di cui all'**articolo 68, paragrafo 3, del regolamento Europol**, di soppesare e valutare[7] l'impatto operativo dei compiti di Europol previsti dal regolamento (UE) 2022/991 tre anni dopo la sua entrata in vigore. Come richiesto dai colegislatori, la Commissione: in primo luogo, ha soppesato e valutato l'**impatto operativo** di alcune delle nuove norme in materia di trattamento dei dati personali, in relazione agli obiettivi di Europol, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento Europol (vale a dire sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nel mandato di Europol); in secondo luogo, ha valutato l'impatto di tali norme **sui diritti e sulle libertà fondamentali** ("diritti fondamentali") previsti dalla Carta[8]; in terzo luogo, ha effettuato un'**analisi dei costi-benefici** dei relativi compiti di trattamento dei dati.

Per preparare il riesame, i servizi della Commissione hanno raccolto informazioni e riscontri da varie fonti e hanno tenuto consultazioni ad hoc con Europol e gli Stati membri. Il **documento di lavoro dei servizi della Commissione** che accompagna la presente relazione fornisce una descrizione dettagliata del contesto generale e della metodologia del riesame, nonché un resoconto completo delle fonti dei contributi e delle consultazioni che corroborano le conclusioni principali sintetizzate nella presente relazione.

## 2. Contesto generale

Conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento Europol, la presente relazione della Commissione riguarda alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/991, concentrandosi su cinque aspetti chiave dell'attività di Europol.

### (1) Dimensione esterna: articolo 4, paragrafo 1, lettera t), del regolamento Europol riguardante le segnalazioni di informazioni su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS) su proposta di Europol

Data la **natura globale delle forme gravi di criminalità e del terrorismo**, le informazioni in possesso di paesi terzi e organizzazioni internazionali sugli autori e sospetti autori di tali reati stanno assumendo una rilevanza crescente per la sicurezza interna dell'UE. La dimensione esterna della cooperazione nell'attività di contrasto dell'UE è pertanto diventata fondamentale per gli Stati membri, così come il **ruolo di Europol nel sostenere gli Stati membri nei loro partenariati con i paesi terzi** o con soggetti situati in tali paesi. **In futuro saranno essenziali** ulteriori sforzi per rafforzare la sicurezza globale[9].

Il regolamento (UE) 2022/991 ha già introdotto modifiche sostanziali al regolamento Europol al fine di rafforzare la **dimensione esterna delle attività di Europol**, in particolare agevolando lo scambio di informazioni con i paesi terzi[10] e imponendo a Europol di includere una strategia

---

7 La presente valutazione, effettuata a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento Europol, non costituisce la valutazione da effettuare conformemente agli orientamenti "Legiferare meglio" in vista di un'eventuale proposta di revisione del regolamento Europol. Cfr. anche la sezione 4 di seguito.

8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj).

9 Cfr. ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna (COM(2025) 148 final del 1º aprile 2025), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0148.

10 Ad esempio l'articolo 25 del regolamento Europol prevede al paragrafo 4 bis che Europol, dopo aver effettuato un'autovalutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e aver concluso che sussistono garanzie adeguate per la protezione di tali dati, possa trasferire dati a paesi terzi, e il paragrafo 5 estende l'ambito di applicazione dei casi eccezionali in cui Europol può effettuare trasferimenti ad hoc in casi debitamente giustificati di (categorie di) dati a paesi terzi e organizzazioni internazionali.

per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nella sua programmazione pluriennale e nei suoi programmi di lavoro annuali[11].

L'**articolo 4, paragrafo 1, lettera t), del regolamento Europol** ha assegnato a Europol un nuovo compito: sostenere gli Stati membri nel trattamento dei dati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali relativi a persone coinvolte nel terrorismo o in forme gravi di criminalità. Tale compito comprende anche **offrire agli Stati membri la possibilità di inserire nel sistema d'informazione Schengen (SIS) segnalazioni di informazioni su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione**. Questa nuova categoria di segnalazioni di informazioni è stata introdotta nel 2022[12] a seguito di una modifica del regolamento (UE) 2018/1862 sull'uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale[13].

Alcune informazioni, in particolare quando la persona interessata non è un cittadino dell'UE e non vi è alcuna relazione con un caso nazionale, sono condivise dal paese terzo solo con Europol, che tratta i dati e condivide i risultati delle sue analisi con tutti gli Stati membri. L'obiettivo delle nuove disposizioni era quello di **sfruttare al massimo le informazioni** trasmesse a Europol da paesi terzi rendendole più accessibili di quanto lo sarebbero se fossero disponibili soltanto attraverso il sistema di Europol. Le nuove norme hanno integrato altre misure, quali il portale di ricerca europeo (ESP) e il quadro per l'interoperabilità[14] tra i sistemi di informazione dell'UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione, affrontando le carenze strutturali relative a tali sistemi che ostacolano il lavoro delle autorità nazionali, in particolare delle guardie di frontiera.

Il **SIS** è considerato un **canale di diffusione supplementare fondamentale**: è la banca dati più usata in Europa per l'attività di contrasto, il controllo di frontiera e la migrazione. Nel 2024 sono state effettuate oltre 15 miliardi di ricerche nel SIS, a fronte di circa 14 milioni di ricerche nel sistema di informazione Europol (SIE) e di meno di 3 miliardi di ricerche (a livello mondiale) nelle 19 banche dati INTERPOL, che sono gli altri due principali sistemi di informazione per le autorità competenti[15].

**(2) Innovazione: articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e articolo 33 bis del regolamento Europol sul trattamento dei dati personali da parte di Europol per finalità legate a progetti di innovazione e ricerca**

**Gli sviluppi tecnologici** offrono enormi opportunità, ma pongono anche notevoli sfide per la sicurezza interna dell'UE[16] e hanno avuto un impatto così forte sulla criminalità da alterare persino la natura profonda, il "DNA", delle minacce rappresentate dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità[17]. I criminali stanno rapidamente integrando le nuove

---

11 Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Europol.

12 Regolamento (UE) 2022/1190 (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1190/oj).

13 Regolamento (UE) 2018/1862 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj).

14 Regolamento (UE) 2019/818 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

15 eu-LISA, "2024 SIS Annual Report", disponibile online all'indirizzo https://www.eulisa.europa.eu/sites/default/files/documents/sis-annual-report-2024.pdf; Europol, "Consolidated Annual Activity Report" (CAAR) 2024, disponibile online all'indirizzo https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Consolidated_Annual_Activity_Report_2024.PDF, e https://www.interpol.int/How-we-work/Databases.

16 Europol, "Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024", disponibile online all'indirizzo Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024 | Europol.

17 Europol, SOCTA dell'EU 2025, p. 19.

tecnologie nelle loro attività, creando nuovi modelli commerciali e perfezionando le loro tattiche. Allo stesso tempo, questi progressi **offrono alle autorità di contrasto opportunità senza precedenti per potenziare le proprie capacità**. La ricerca e l'innovazione svolgono pertanto un ruolo cruciale nella sicurezza interna attraverso lo sviluppo di soluzioni per contrastare le minacce emergenti e tenere il passo con le forme e il *modus operandi* in rapida evoluzione delle reti criminali, comprese quelle derivanti dall'uso improprio della tecnologia. L'Unione ha investito, e continuerà a investire, nello sviluppo di strumenti innovativi attraverso la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza finanziate dall'UE, nel quadro di **ProtectEU**, la strategia europea di sicurezza interna[18].

Istituito alla fine del 2019 su mandato dei ministri GAI degli Stati membri dell'UE, il **laboratorio per l'innovazione di Europol (EIL)**[19] mira a promuovere l'impegno di Europol a favore dell'innovazione nell'attività di contrasto. Il regolamento (UE) 2022/991 ha introdotto modifiche sostanziali del regolamento Europol per potenziare il mandato dell'Agenzia in materia di innovazione, in modo da rafforzare il potenziale del laboratorio per l'innovazione di Europol e promuovere sinergie con altre attività di ricerca e innovazione a livello dell'UE, in particolare nella Commissione, nell'ambito del **polo UE di innovazione** per la sicurezza interna[20].

L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Europol sulle finalità delle attività di trattamento delle informazioni è stato modificato per consentire a Europol di **trattare dati personali operativi** anche **per finalità legate a progetti di ricerca e innovazione**. La disponibilità di serie di dati di elevata qualità per testare empiricamente la validità dei nuovi strumenti è generalmente ritenuta un presupposto essenziale per lo sviluppo delle tecnologie. Per contro, se eseguite sulla base di serie di dati inaffidabili o distorte, le prove possono indurre alla produzione di tecnologie inadeguate[21].

L'articolo 18, paragrafo 3 bis, l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, e l'articolo **33 bis** del regolamento Europol prevedono garanzie di protezione dei dati apposite per tale trattamento. Quest'ultimo articolo prevede la **creazione di uno spazio di sperimentazione**, stabilendo che i dati personali trattati nell'ambito di un progetto devono essere copiati temporaneamente in un ambiente di trattamento dei dati separato, isolato e protetto di Europol per essere utilizzati esclusivamente per tale progetto.

**(3) <u>Indagini penali</u>: articolo 18, paragrafo 6 bis, e articolo 18 bis del regolamento Europol riguardanti le condizioni per il trattamento dei dati personali ricevuti senza categorizzazione degli interessati**

Nel suo ruolo di **polo dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità**, Europol non solo facilita la raccolta e lo scambio di informazioni, ma contribuisce anche ad **aumentare l'efficacia delle indagini attraverso l'analisi avanzata dei dati** e l'individuazione di collegamenti transfrontalieri tra reati e reti criminali che non sono visibili a livello nazionale. Tali capacità sostengono gli Stati membri arricchendo le informazioni disponibili per le loro indagini penali.

Con l'uso estensivo e intensivo della tecnologia, **serie di dati ampie e complesse sono diventate la nuova normalità in tutti gli aspetti della vita**, compreso quello criminale[22].

---

18 COM(2025) 148 final del 1º aprile 2025 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0148), pag. 9.

19 https://www.europol.europa.eu/how-we-work/innovation-lab.

20 Cfr., in particolare, articolo 4, paragrafo 1, lettere v), e w), del regolamento Europol.

21 SWD(2020) 543 final del 9 dicembre 2020, pag. 29.

22 Europol, SOCTA dell'UE 2025, passim.

Le indagini sulla criminalità organizzata o sul terrorismo hanno iniziato a trovarsi di fronte alla sfida di analizzare grandi volumi di dati archiviati elettronicamente, spesso nell'ordine di terabyte, comprendenti dati audio, video e generati meccanicamente, sequestrati durante le indagini. Ad esempio, nell'indagine congiunta per smantellare la rete EncroChat[23], gli investigatori hanno analizzato milioni di messaggi scambiati da criminali per pianificare reati gravi. In tale contesto, per le autorità di contrasto e giudiziarie è essenziale disporre degli strumenti, delle competenze e delle risorse delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) necessari per analizzare serie di dati ampie e complesse (note in gergo tecnico come "megadati"[24]).

Il regolamento Europol adottato nel 2016, pur non avendo imposto vere e proprie restrizioni all'analisi dei megadati, non conteneva disposizioni strutturate che definissero le condizioni per analizzarli. Il **punto più critico** era l'obbligo relativo alla **categorizzazione degli interessati**. La categorizzazione degli interessati è legata alla necessità di esaminare le serie di dati per classificare i dati personali in base alle diverse categorie, elencate in modo esaustivo nell'allegato II, parte A, e nell'allegato II, parte B, del regolamento Europol, prima di procedere all'effettivo trattamento dei dati a fini investigativi, anche prima di effettuare controlli incrociati dei dati diretti a identificare collegamenti o effettuare analisi di natura strategica o tematica oppure analisi operative[25]. Le categorie pertinenti sono collegate a diversi tipi di persone coinvolte nelle indagini penali, tra cui i) persone sospettate e potenziali futuri autori di reati, e ii) persone di contatto e di accompagnamento, vittime, testimoni e informatori associati ad attività criminali. In generale, Europol non può trattare, né conservare, i dati personali di persone fisiche che non rientrano in nessuna di queste categorie.

I fornitori di dati, come gli **Stati membri** o gli **organi e gli organismi dell'UE**, **generalmente** effettuano già la categorizzazione degli interessati prima di trasferire i dati personali a Europol[26]. Ai sensi del diritto dell'UE, tutti questi soggetti sono tenuti a categorizzare gli interessati ai fini del trattamento e delle indagini che svolgono, indipendentemente dal fatto che tali dati siano trasferiti a Europol, e sulla base di norme equivalenti ma non identiche a quelle di Europol[27]. Tuttavia il pretrattamento manuale di serie di dati ampie e complesse è un processo dispendioso in termini di risorse e di tempo. L'analisi semiautomatizzata dei dati contenuti in un solo telefono cellulare può richiedere fino a tre giorni, e nell'ambito di un'indagine i telefoni cellulari sequestrati possono essere anche centinaia. **Nel caso di megadati**, **non è sempre possibile** categorizzare gli interessati, a causa dell'ampio volume

---

23 https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/dismantling-encrypted-criminal-encrochatcommunications-leads-to-over-6-500-arrests-and-close-to-eur-900-million-seized.

24 GEPD, parere 7/2015, pag. 7, disponibile all'indirizzo https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/15-11-19_big_data_en.pdf. In termini generali, secondo il comune denominatore delle varie definizioni disponibili, i "**megadati**" si riferiscono alla pratica di combinare enormi volumi di informazioni di provenienza diversa e analizzarle, utilizzando gli algoritmi più sofisticati per orientare le decisioni. I megadati si basano non solo sulla crescente capacità della tecnologia di supportare la raccolta e la conservazione di grandi quantità di dati, ma anche sulla sua capacità di analizzare, comprendere e sfruttare appieno il valore dei dati (in particolare utilizzando applicazioni analitiche).

25 Cfr. l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Europol.

26 Gli Stati membri trasferiscono i dati a Europol tramite la sua applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), in cui la categorizzazione degli interessati è applicata in quanto campo obbligatorio.

27 Cfr. ad esempio l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/680 ("direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie") per quanto riguarda le autorità indirettamente competenti; (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj); l'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/1939 ("regolamento EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj); l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1727 ("regolamento Eurojust") (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).

delle serie di dati, del modo in cui i dati sono strutturati (o destrutturati), della mancanza di risorse o dell'eccessivo **sforzo manuale richiesto**. In pratica, l'unica possibilità è quella di analizzare dapprima i dati in modo più approfondito da un punto di vista operativo o di individuare i collegamenti, anche in modo semiautomatizzato, attraverso un controllo incrociato dei dati disponibili.

Il regolamento (UE) 2022/991 ha chiarito le condizioni per far sì che la categorizzazione degli interessati fornisca **certezza giuridica** per quanto riguarda il trattamento di serie di dati ampie e complesse. Europol e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) hanno dato interpretazioni diverse della lettera e dello spirito del regolamento Europol per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati applicabile. Secondo Europol, tale periodo dovrebbe essere di tre anni, secondo il GEPD di sei mesi[28]. È stato inoltre necessario introdurre nuove disposizioni per garantire una **maggiore flessibilità**, trovando un giusto equilibrio tra gli aspetti relativi alla protezione dei dati e quelli attinenti alla sicurezza.

L'articolo 18, paragrafo 5 bis, del regolamento, in combinato disposto con l'articolo 73 EUDPR, ha innanzitutto chiarito ulteriormente il principio generale della categorizzazione degli interessati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato II. Europol ha il compito, se del caso e nella misura del possibile, di **assegnare in modo chiaro i dati personali a una specifica categoria di interessati**. In pratica, prima di poter procedere al trattamento dei dati personali, Europol dovrebbe di norma determinare il ruolo preciso nell'attività criminale (ad esempio, se una persona è un indagato, una vittima o solo un testimone) per ciascuna persona i cui dati personali saranno trattati e non a livello aggregato per tutte le persone presenti in un file di dati da trattare, o parte di esso (ad esempio, semplicemente stabilendo che tutte le persone menzionate sono coinvolte in un'attività criminale che rientra nel suo mandato sulla base di un esame delle circostanze generali che hanno generato il file di dati).

L'articolo 18, paragrafo 6 bis, del regolamento Europol consente esplicitamente di trattare i dati personali ricevuti senza categorizzazione degli interessati per un **massimo di 18 mesi**, prorogabili fino a 36 mesi in casi giustificati, unicamente ai **fini di completare la categorizzazione degli interessati**. L'articolo 18, paragrafo 6 bis, del regolamento Europol non fa esplicito riferimento a serie di dati ampie e complesse ma, più in generale, richiede una verifica della "**stretta necessità**".

L'articolo 18 bis del regolamento Europol introduce una deroga che consente a Europol di trattare i dati personali ricevuti da un'**autorità competente**, dalla Procura europea (**EPPO**) o da **Eurojust**, ove necessario per sostenere **un'indagine penale in corso**, senza la necessità di procedere alla categorizzazione degli interessati, se non è stata già effettuata, e al di là delle categorie di interessati elencate nel regolamento Europol. Europol può trattare i dati mediante **analisi operativa** o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, mediante **controlli incrociati** diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti. Tale deroga è stata concepita per rimediare alle differenze tra le norme in materia di categorizzazione degli interessati applicabili a Europol e quelle applicabili alle autorità competenti, all'EPPO e a Eurojust.

### (4) Cooperazione con terzi: articoli 26, 26 bis e 26 ter del regolamento Europol sullo scambio di dati personali tra Europol e parti private

L'uso improprio dei servizi (transfrontalieri) offerti da privati (servizi basati su internet, servizi finanziari e servizi di telecomunicazione classici) da parte dei criminali sta diventando sempre più diffuso. Di conseguenza **le parti private detengono una grande quantità di dati personali pertinenti per le indagini penali**. In particolare, internet ha creato uno spazio

[28] https://www.edps.europa.eu/system/files/2022-01/22-01-10-edps-decision-europol_en.pdf.

pubblico che di fatto è in mano a privati, il che rende difficile applicare online le norme a fini di contrasto con la stessa efficacia con cui sono applicate offline[29].

In tale contesto, **la cooperazione tra le autorità di contrasto e le parti private** è diventata **indispensabile**. Come stabilito nella strategia europea di sicurezza interna "**ProtectEU**", sarà essenziale rafforzare i partenariati con il settore privato per facilitare lo scambio di informazioni[30]. I capi di polizia hanno inoltre chiesto, nella loro dichiarazione congiunta sul futuro di Europol[31], che Europol funga da **punto di accesso fondamentale per l'ottenimento di informazioni da soggetti privati**. La natura di tale collaborazione spazia dalla condivisione di informazioni e dalla fornitura di dati commerciali open source alla partecipazione a progetti di ricerca e innovazione fino alla fornitura di servizi a sostegno del funzionamento delle imprese[32]. Ad esempio, nel 2025 Europol è riuscita a bloccare Lumma Stealer, la più grande minaccia infostealer al mondo, attraverso la cooperazione con Microsoft, che aveva individuato oltre 394 000 computer Windows infettati dal malware Lumma a livello mondiale[33].

Il regolamento (UE) 2022/991 ha offerto a Europol **ulteriori possibilità** di scambiare dati personali con parti private. In precedenza Europol poteva ricevere dati personali da parti private solo tramite un'unità nazionale Europol o tramite punti di contatto o autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali determinati in precedenza. La finalità del trattamento da parte di Europol era limitata all'identificazione dell'unità nazionale competente oppure del punto di contatto o dell'autorità del paese terzo e dell'organizzazione internazionale che poteva assumersi la responsabilità del caso.

L'**articolo 26 modificato del regolamento Europol ha ampliato il compito di Europol**, consentendole di trattare in modo completo le informazioni (compresi i dati personali) provenienti da parti private. La finalità principale del trattamento è rimasta quella di identificare l'unità nazionale Europol interessata. Tuttavia, ora Europol può anche integrare le informazioni con la propria analisi per facilitare l'ulteriore trattamento di un caso a livello nazionale.

In aggiunta alle disposizioni orizzontali dell'articolo 26 del regolamento Europol, l'articolo 26 bis del regolamento Europol ha introdotto norme per le **situazioni di crisi online** e l'articolo 26 ter ha affrontato la **diffusione online di materiale pedopornografico**. In questi casi, Europol può assistere gli Stati membri trattando i dati personali ricevuti direttamente da parti private. Europol può anche trasmettere dati personali a parti private in singoli casi.

Il regolamento (UE) 2022/991 ha introdotto la possibilità di utilizzare l'infrastruttura di Europol per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le parti private, e ha offerto a Europol la possibilità di chiedere agli Stati membri di ottenere, in conformità del loro diritto nazionale, dati personali da parti private.

---

29 SWD(2020) 543 def. del 9 dicembre 2020, pagg. 16-17.

30 Cfr. ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna, pag. 6.

31 https://prezydencja.policja.pl/ppl/aktualnosci/260402,Wspolna-Deklaracja-Europejskich-Szefow-Policji-w-sprawie-przyszlosci-Europolu-Jo.html.

32 Europol, "Cooperation with Private Parties", 31 maggio 2023, EDOC #1306090v13. Cfr. anche Milieu Consulting, "Study on the Practice of direct exchange with of personal data between Europol and Private Parties, Final Report", settembre 2020.

33 https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-microsoft-disrupt-world's-largest-infostealer-lumma. Per ulteriori informazioni si rinvia al documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

Tali disposizioni sono state adottate in coerenza con altre iniziative, quali il regolamento relativo ai contenuti terroristici online[34] e il regolamento sui servizi digitali[35]. Ulteriori misure volte a rafforzare il coinvolgimento di parti private nella lotta contro la criminalità e ad agevolare l'accesso legittimo ai dati sono previste al fine di realizzare "l'ambizione di introdurre un cambiamento culturale in materia di sicurezza" (**approccio esteso a tutta la società**) definita nell'ambito di **ProtectEU**, la strategia europea di sicurezza interna[36].

**(5) <u>Controllo interno ed esterno sul rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol</u>**

Il regolamento (UE) 2022/991 sottolinea l'obbligo di Europol di rispettare i diritti fondamentali in virtù delle disposizioni che ne definiscono i compiti e le relative garanzie potenziate, in particolare tramite il **rafforzamento del controllo interno ed esterno dell'Agenzia**.

Nel settore della protezione dei dati, l'allineamento del regolamento Europol alle garanzie in materia di protezione dei dati previste dall'EUDPR ha comportato l'introduzione di nuove norme per il controllo da parte del **responsabile della protezione dei dati** e del **Garante europeo della protezione dei dati** (GEPD). Ad esempio, l'obbligo di fornire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva del GEPD sono diventati sistematici per qualsiasi nuovo tipo di trattamento. Il regolamento (UE) 2022/991 ha inoltre introdotto una nuova competenza di Europol per le richieste relative a diritti di accesso. In precedenza, le autorità nazionali competenti erano responsabili della gestione delle richieste relative a diritti di accesso se i dati erano forniti dagli Stati membri.

Il regolamento (UE) 2022/991 ha inoltre istituito la **nuova figura di responsabile dei diritti fondamentali** presso Europol, incaricato, tra l'altro, di informare il direttore esecutivo di Europol in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali durante lo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Inoltre il **controllo democratico e l'obbligo di rendicontabilità** sono stati **rafforzati** attraverso il monitoraggio politico delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, come previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento (UE) 2022/991 ha rafforzato il monitoraggio da parte del **gruppo di controllo parlamentare congiunto**[37]. Ad esempio, esso prevede la consultazione obbligatoria del gruppo di controllo parlamentare congiunto sul progetto di programmazione pluriennale e sul programma di lavoro annuale di Europol, la possibilità per il gruppo di controllo parlamentare congiunto di formulare raccomandazioni specifiche non vincolanti destinate a Europol e di presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nonché l'istituzione di un forum consultivo per assistere il gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta, fornendo consulenza indipendente in merito a questioni attinenti ai diritti fondamentali.

---

34 Regolamento (UE) 2021/784 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/784/oj).

35 Regolamento (UE) 2022/2065 (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

36 Cfr. ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna, pag. 2.

37 Cfr. https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/eu-agencies-oversight/jpsg-on-europol.

## 3. Principali conclusioni della valutazione

### *3.1. Stato di avanzamento dell'attuazione operativa dei nuovi poteri e compiti di Europol in materia di trattamento dei dati personali*

Il regolamento (UE) 2022/991 **è entrato in vigore il 28 giugno 2022**. Tuttavia la sua attuazione operativa dipendeva da varie misure di governance, tecniche e amministrative, nonché da requisiti operativi, come, in alcuni casi, la creazione di nuove strutture TIC.

Tre anni dopo, **quasi tutte le disposizioni** di cui all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/991 **sono diventate operative.** Le disposizioni relative all'analisi di serie di dati ampie e complesse (articolo 18, paragrafo 6 bis, e articolo 18 bis del regolamento Europol) e alla cooperazione con le parti private (articoli 26, 26 bis e 26 ter del regolamento Europol) hanno iniziato ad applicarsi il 28 giugno 2022, o poco dopo. Il trattamento dei dati personali per finalità legate a progetti di ricerca e innovazione (articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento Europol) è iniziato nel 2023, dopo la creazione di uno spazio di sperimentazione, denominato ODIN, al fine di soddisfare le prescrizioni specifiche in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 33 bis del regolamento Europol. Al 29 giugno 2025, la possibilità, per Europol, di proporre agli Stati membri di inserire **segnalazioni di informazioni nel SIS** a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera t), del regolamento Europol non era ancora operativa, in quanto l'attuazione tecnica del nuovo tipo di segnalazione è ancora in corso. L'entrata in funzione è **prevista per il 2026**.

### *3.2. Valutazione dell'impatto operativo dei nuovi poteri e compiti di Europol in materia di trattamento dei dati personali sugli obiettivi dell'Agenzia di cui all'articolo 3 del regolamento Europol*

Per quanto riguarda l'impatto operativo dei nuovi poteri e compiti di Europol in materia di trattamento dei dati personali, dalla consultazione è emerso che **gli Stati membri continuano nel complesso ad avere un'opinione favorevole** della loro pertinenza, della loro efficacia e del loro valore aggiunto, così come del sostegno di Europol alle autorità nazionali competenti nei settori correlati[38].

I poteri investigativi oggetto della presente valutazione non sono utilizzati in modo continuo o sistematico per trattare i dati a fini di monitoraggio; alcuni sono addirittura di natura eccezionale, mentre altri sono utilizzati più regolarmente in base alle esigenze investigative. L'**uso operativo delle nuove disposizioni** nel corso del periodo di riferimento ha registrato **differenze significative** in **termini quantitativi**, a seconda delle diverse caratteristiche tecniche e delle condizioni giuridiche associate alle nuove disposizioni.

Europol ha ricevuto dagli Stati membri un numero **non trascurabile**, pari a 653 nel 2023 e 597 nel 2024, di **nuovi contributi senza categorizzazione degli interessati** ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6 bis, del regolamento Europol. Nel breve periodo non si è verificato alcun aumento dei contributi senza categorizzazione degli interessati e il numero dei casi in cui è stato applicato l'articolo 18, paragrafo 6 bis, è rimasto **costante** rispetto a casi equivalenti nel periodo precedente il 28 giugno 2022. Le nuove disposizioni non hanno avuto ripercussioni negative neppure sull'impegno profuso dagli Stati membri nella categorizzazione degli

[38] Si vedano i contributi riportati nella sezione 5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione, in particolare le osservazioni di Europol e le risposte degli Stati membri alle domande 2, 4 e 5 del questionario semplificato del 2 giugno 2025, nell'allegato III del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

interessati[39]. Tra il 2023 e il 2024 la quota dei contributi senza categorizzazione degli interessati ha rappresentato **meno dell'1 % di tutti i contributi** che Europol ha accettato dagli Stati membri (0,85 % nel 2023 e 0,71 % nel 2024). Dal giugno 2022 Europol ha costantemente completato la categorizzazione degli interessati entro 18 mesi, senza utilizzare il periodo di proroga di 36 mesi. Europol e sei Stati membri hanno sottolineato che, nonostante la maggiore certezza del diritto, l'**onere amministrativo rimane significativo** sia per Europol che per le autorità competenti, a causa degli sforzi necessari per rispettare l'obbligo di categorizzare i dati personali in base al coinvolgimento dei singoli individui nel reato. Questa prescrizione è attuata da Europol in modo molto rigoroso[40].

Europol ha riferito che lo scambio di informazioni con le **parti private** era ancora trascurabile nel 2023, anno in cui sono stati registrati solo 26 casi di attuazione dell'articolo 26 del regolamento Europol (oltre ai casi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui servizi digitali)[41]. Tuttavia nel **2024** le statistiche hanno registrato **un netto aumento, fino a raggiungere 284 casi** (quasi + 1 000 %) riguardanti la cooperazione con parti private ai sensi dell'articolo 26 del regolamento Europol. L'incremento ha riguardato in particolare i dati provenienti da imprese private per indagini su **reati finanziari ed economici**. Europol ha inoltre fatto ampio ricorso all'articolo 26 ter del regolamento Europol nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in cui la cooperazione con le parti private era già molto intensa in precedenza. In entrambi i casi, i dati comprendono anche la cooperazione già possibile nell'ambito del precedente quadro giuridico. Dai dati disponibili non è possibile determinare in quale misura questi nuovi casi rientrino nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni oppure siano frutto di un maggiore ricorso alle possibilità esistenti.

Nel **2025** Europol ha adottato una **nuova strategia** per rafforzare ulteriormente la cooperazione con le parti private. Sono state inoltre adottate misure per aggiornare l'infrastruttura TIC di Europol a disposizione delle autorità competenti per lo scambio di informazioni con le parti private. Nel **2023** Europol ha lanciato la *Plateforme Européenne de Retraits de Contenus illégaux sur Internet* (**PERCI**) al fine di facilitare l'attuazione del regolamento relativo ai contenuti terroristici online e, in futuro, eventualmente anche dell'articolo 18 del regolamento sui servizi digitali, nonché il servizio dell'UE addetto alle segnalazioni di abusi su minori (*EU Child Abuse Referral Service*) **(EU CARES)**. PERCI non è integrata nel sistema di informazione Europol (SIE)[42].

**Altre disposizioni**, pur essendo operative, **non sono state affatto utilizzate** (l'articolo 26 bis del regolamento Europol), oppure sono state applicate **solo in via eccezionale** (l'articolo 18 bis del regolamento Europol è stato utilizzato in un caso nel 2024; nel 2025 è stato realizzato un progetto con il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera t), del regolamento Europol e altri tre nuovi progetti sono già in fase di preparazione).

A causa della brevità del periodo di attuazione operativa delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2022/991 e della lunga durata delle indagini penali e dei procedimenti giudiziari, gli Stati membri non sono stati in grado di fornire dati quantitativi sull'impatto di tali disposizioni in termini operativi. Hanno invece offerto alcuni esempi di indagini efficaci

---

39 Come sottolineato da uno Stato membro nel corso della consultazione, gli Stati membri possono distinguere chiaramente il tipo di dati con cui hanno a che fare, il che può essere molto importante nell'ambito dell'indagine stessa.

40 Cfr. la sottosezione 7.1.3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione e le risposte degli Stati membri alla domanda 9 del questionario semplificato del 2 giugno 2025, nell'allegato III del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

41 Europol, Relazione 2023 a norma dell'articolo 16, paragrafo 11, del regolamento Europol.

42 Regolamento (UE) 2019/818 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

che dimostrano i **benefici tangibili offerti dalle nuove possibilità di indagine in situazioni reali** per le disposizioni già in uso, in particolare EncroChat, Sky ECC, le reti criminali con sede nei Balcani coinvolte nel traffico di cocaina o Lumma Stealer.

Europol e otto Stati membri hanno inoltre segnalato alcuni **aspetti da migliorare** per massimizzare l'uso efficiente e coerente del nuovo quadro giuridico e rafforzare il ruolo di Europol in futuro. In particolare, Europol teme che l'eccessiva complessità, frammentazione e durata delle disposizioni giuridiche possano scoraggiare gli operatori o le parti private dall'utilizzare i nuovi strumenti disponibili. Le osservazioni degli Stati membri riguardano piuttosto le modalità restrittive con cui Europol attua le garanzie in materia di protezione dei dati sotto il controllo del GEPD, che rischiano di compromettere l'efficacia e il valore aggiunto di talune disposizioni.

### *3.3. Valutazione dell'impatto dei nuovi poteri e compiti di Europol in materia di trattamento dei dati personali sui diritti fondamentali*

La Commissione **non** ha riscontrato alcun elemento che dimostri un **impatto negativo sui diritti fondamentali** derivante dall'uso operativo dei nuovi poteri in materia di trattamento dei dati personali, in ragione dell'uso limitato fatto finora di questi nuovi poteri.

Oltre ad attuare le prescrizioni specifiche in materia di protezione dei dati associate ai nuovi poteri di trattamento dei dati personali, Europol ha progressivamente adottato tutte le misure necessarie per attuare i nuovi meccanismi di controllo orizzontale relativi ai diritti fondamentali.

Nel 2024 il consiglio di amministrazione di Europol ha adottato le norme di attuazione rivedute relative al responsabile della protezione dei dati come uno degli ultimi atti di esecuzione necessari relativi al nuovo regime di protezione dei dati. Dai contributi raccolti emerge che Europol e il suo consiglio di amministrazione hanno anche garantito, in cooperazione con il responsabile della protezione dei dati di Europol e il GEPD, **un'attuazione rigorosa delle nuove garanzie in materia di protezione dei dati** introdotte nel 2022. Tale approccio, a prima vista, ha efficacemente impedito che l'uso dei nuovi poteri in materia di trattamento dei dati personali, nella sua fase iniziale, incidesse negativamente o costituisse un'ingerenza nei diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Secondo gli Stati membri, Europol dispone attualmente di un **solido quadro giuridico per la protezione dei dati**, che assicura garanzie sufficienti per il potenziale maggiore ricorso ai suoi nuovi poteri. Sette Stati membri hanno inoltre sottolineato che tale quadro **facilita il flusso di informazioni** aumentando la fiducia, sebbene vi siano ancora margini di miglioramento. Solo uno Stato membro ha espresso un parere negativo[43].

Oltre alle **problematiche** specifiche connesse alla categorizzazione degli interessati, Europol e quattro Stati membri hanno indicato come aspetti da migliorare i costi e il tempo associati alla **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** e alla **consultazione preventiva** del GEPD, che in pratica sono effettuate per impostazione predefinita. Un'ulteriore problematica evidenziata da sei Stati membri riguarda il trattamento da parte di Europol delle **richieste di accesso degli interessati**, per le quali ora l'Agenzia è competente anche quando il proprietario dei dati è uno Stato membro.

Il **primo responsabile dei diritti fondamentali** è stato nominato nel dicembre **2022**. Nei primi due anni del suo mandato, **non** ha ricevuto **reclami** né presentato reclami al direttore esecutivo. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto ha continuato a monitorare attentamente le

[43] Cfr. le risposte degli Stati membri alla domanda 9 del questionario semplificato del 2 giugno 2025, nell'allegato III del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

attività di Europol e non ha formulato raccomandazioni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nel febbraio **2024** il Parlamento europeo ha istituito il **forum consultivo per i diritti fondamentali del gruppo di controllo parlamentare congiunto**.

### *3.4. Analisi dei costi-benefici dei nuovi poteri e compiti di Europol in materia di trattamento dei dati personali*

Dato che l'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2022/991 è ancora in fase iniziale e l'esperienza in merito è limitata, la Commissione ritiene che sia **prematuro** trarre conclusioni significative in merito alle nuove disposizioni da un'**analisi dei costi-benefici**.

I servizi della Commissione hanno raccolto da Europol informazioni sui costi sostenuti finora in relazione all'attuazione operativa del regolamento (UE) 2022/991, per quanto riguarda le disposizioni in esame. Nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025 tali costi sono stati pari a circa **25 milioni di EUR** (circa il 5 % della dotazione totale di Europol[44]), comprendenti principalmente costi una tantum. Ad oggi gli Stati membri non hanno sostenuto nuovi costi rilevanti specificamente connessi al regolamento (UE) 2022/991.

**La maggior parte dei costi** (quasi 17 milioni di EUR) ha riguardato investimenti significativi nello **sviluppo di nuove strutture TIC**, nell'attuazione delle disposizioni in materia di ricerca e innovazione (lo spazio di sperimentazione ODIN) e per sistemi di informazione per lo scambio di dati personali con parti private (PERCI e EU CARES). I costi per le **risorse umane**, relativi sia alle TIC che alle operazioni, hanno rappresentato circa un terzo delle spese complessive (circa 8 milioni di EUR). Le risorse umane rappresenteranno i **principali costi ricorrenti nel lungo periodo**.

Occorre precisare che gli 8 milioni di EUR sopra menzionati non comprendono i costi delle risorse umane per l'unità di gestione delle informazioni o le risorse associate a misure di controllo (precedenti e nuove) che hanno carattere orizzontale e per le quali non è possibile effettuare una disaggregazione a livello di attuazione di disposizioni specifiche. I costi di tali risorse non sono trascurabili. Ad esempio, nel 2023 si stima che **60 equivalenti a tempo pieno (ETP)** (quasi il **5 %** del personale di Europol) siano stati impegnati nelle attività di **organismi di garanzia/di controllo e di organi di vigilanza/consultivi.** Europol ha assegnato 25 ETP ad attività di controllo della protezione dei dati e relative alle corrispondenti azioni di garanzia. Vi rientrano attività volte a dare seguito alle raccomandazioni del GEPD, nonché attività generate nel contesto delle consultazioni preliminari per il trattamento dei dati operativi. Di questi 25 ETP, 16 sono specificamente impegnati in attività connesse a prescrizioni del GEPD. A giugno 2025 Europol disponeva di una squadra dedicata di otto membri del personale a tempo pieno nel settore della protezione dei dati, compreso il responsabile della protezione dei dati.

Secondo Europol e quindici Stati membri, i **benefici** dei nuovi poteri e compiti in materia di trattamento dei dati personali, in particolare l'analisi di serie di dati ampie e complesse, nonché la cooperazione con le parti private, saranno significativi e **superiori ai costi associati**. Nessuno Stato membro ha espresso una posizione diversa. Nel lungo periodo è ragionevole prevedere alcuni incrementi di efficienza, grazie alle economie di scala e alla diminuzione dei costi marginali. Uno Stato membro ha sottolineato che è importante che Europol garantisca le risorse TIC necessarie per fornire e sviluppare ulteriormente gli strumenti per l'attuazione delle

[44] Nello stesso periodo di tempo il bilancio assegnato a Europol è ammontato complessivamente a circa **860 milioni di EUR** (con un aumento progressivo da 192 milioni di EUR nel 2022 a 241 milioni di EUR nel 2025). Per maggiori informazioni, si rimanda al documento di lavoro dei servizi allegato.

nuove possibilità del regolamento (UE) 2022/991, opinione che è stata sostenuta anche da altri due Stati membri e da altri portatori di interessi[45].

Secondo Europol e cinque Stati membri, le eventuali **inefficienze** nell'attuazione devono essere affrontate anche nell'ambito dell'**attuale quadro in materia di governance, amministrazione e protezione dei dati,** per evitare di compromettere l'impatto operativo dei nuovi compiti relativi al trattamento dei dati personali ritardandone o limitandone l'utilizzo. Cinque Stati membri hanno giudicato eccessiva la prudenza nell'attuazione delle norme sulla protezione dei dati da parte di Europol e del suo consiglio di amministrazione, sotto la guida del GEPD. Secondo tali Stati membri, la flessibilità concessa dai colegislatori dovrebbe essere utilizzata in modo adeguato per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei compiti di Europol e garantirne la pertinenza e la redditività a lungo termine.

La valutazione dei metodi di lavoro di Europol e dei potenziali settori di semplificazione non rientra nell'ambito della relazione di cui all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento Europol e sarà effettuata nel quadro della valutazione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

## 4. Conclusioni e prospettive future

Nel complesso, le principali conclusioni preliminari della Commissione indicano che gli Stati membri continuano a **considerare con favore il ruolo svolto da Europol** nei settori chiave in cui l'Agenzia attualmente assiste gli Stati membri grazie ai suoi **nuovi compiti in materia di trattamento dei dati personali**. Tuttavia, per **massimizzare i benefici** dei nuovi poteri in materia di trattamento dei dati personali, secondo alcuni portatori di interessi è necessario **rimediare eventuali inefficienze**, in particolare nell'ambito dell'attuale quadro in materia di governance, amministrazione e protezione dei dati. Sarebbe inoltre utile ridurre la **complessità e la frammentazione** del quadro giuridico, che potrebbero scoraggiare gli operatori dall'avvalersi delle nuove possibilità.

In generale, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova che indichino che le norme abbiano avuto un **impatto negativo sui diritti fondamentali**, soprattutto grazie alle solide garanzie in materia di protezione dei dati, che facilitano anche il flusso di informazioni aumentando la fiducia dei partner. Secondo alcuni Stati membri, l'Agenzia ha privilegiato un approccio prudente, mentre si dovrebbe **sfruttare in modo adeguato la flessibilità concessa dai colegislatori** per quanto riguarda la categorizzazione degli interessati, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, la consultazione preventiva del Garante della protezione dei dati di Europol e il trattamento delle richieste relative ai diritti di accesso.

Considerato il periodo di attuazione generalmente breve delle nuove norme in materia di protezione dei dati personali previste dal regolamento (UE) 2022/991, i contributi raccolti non sono tuttavia conclusivi su tutte le questioni.

Nella strategia europea di sicurezza interna **ProtectEU**[46], la Commissione ha annunciato che proporrà una revisione ambiziosa del mandato di Europol per affrontare le crescenti sfide in materia di sicurezza. In linea con i suoi orientamenti "Legiferare meglio"[47], la Commissione

---

45 Cfr. i contributi riportati nella sezione 5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione, in particolare le osservazioni di Europol e le risposte degli Stati membri alle domande 2, 4 e 5 del questionario semplificato del 2 giugno 2025, nell'allegato III del documento di lavoro dei servizi della Commissione e nella dichiarazione congiunta dei capi di polizia europei sul futuro di Europol.

46 ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna, pag. 10

47 Cfr. https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en?prefLang=it.

ha avviato i preparativi per la valutazione del regolamento Europol e dei metodi di lavoro di Europol, aprendo la strada a **una proposta della Commissione, da presentare nel 2026, volta a rendere l'Agenzia più operativa, come indicato negli orientamenti politici**[48]. Nel luglio 2025 la Commissione ha pubblicato l'invito a presentare contributi[49] e ha commissionato uno studio esterno a sostegno della valutazione del regolamento Europol e della valutazione d'impatto della nuova proposta. La valutazione del regolamento Europol effettuata ai fini della preparazione della presente relazione è intesa a contribuire a tale valutazione.

[48] Ursula von der Leyen, "Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_it?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_IT.pdf.

[49] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14638-Cooperazione-nellattivita-di-contrasto-nuovo-regolamento-Europol-proposta-_it.